

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2022/445**

**del 07/07/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 700**

**del 13/07/2022**

**LEGALE**

**Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMPOSTA  
PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 754/2020 DEL  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

## Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso;

- che con deliberazione n. 86 I.D. del 5/5/2015 la Giunta Comunale autorizzava a resistere in un giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia da L.C.C. Costruzioni S.r.l. per ottenere la dichiarazione di nullità del provvedimento dirigenziale P.G. 43694/2014 con il quale era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere “Compagnoni – Fenulli II, III e IV stralcio”, con conseguente condanna del Comune al pagamento di somme per un importo complessivo di € 3.019.690,26 nonché al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa;
- che il giudizio, iscritto al n. 806/15 R.G., si concludeva con sentenza n. 754/2020, pubblicata in data 21/7/2020, che riconosceva alla società attrice solo un credito di € 1.610.475,02 a titolo di compenso per i lavori eseguiti, disponendo la compensazione delle spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza;
- che con avviso di liquidazione notificato in data 9/8/2021 ed acquisito al n. 185088 di P.G. l’Agenzia delle Entrate richiedeva al Comune il pagamento della imposta di registrazione della sentenza di cui sopra;

Considerato:

- che in conseguenza della compensazione delle spese disposta dal Tribunale l’imposta di registrazione era a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, per quanto le stesse fossero solidalmente responsabili nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;
- che nessuna delle parti in causa provvedeva all’immediato pagamento dell’imposta in quanto il Comune aveva nel frattempo interposto appello avverso la sentenza n. 754/2020 del Tribunale (ottenendone peraltro la sospensione dell’efficacia esecutiva con ordinanza 20/4/2021 della Corte d’Appello di Bologna) con la conseguenza che erano intercorse trattative con L.C.C. Costruzioni S.r.l. per valutare la possibilità di una definizione transattiva del contenzioso la quale avrebbe dovuto tenere conto – nella valutazione dei reciproci debiti e crediti – anche della imposta di registro di cui sopra e delle spese di lite riferite a precedenti giudizi;
- che con PEC del 3/6/2022, acquisita al n. 142286 di P.G., Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al Comune la cartella n. 095 2022 00066983 67 000 con la quale richiede il pagamento della imposta di registrazione della sentenza di cui in premessa nella misura di € 2.841,72 (ALL.1);

Ritenuto necessario procedere al pagamento - anche per evitare l’avvio di una procedura esecutiva – con riserva di ripetere la spesa, in tutto o in parte, da L.C.C. Costruzioni S.r.l. all’esito del giudizio di appello attualmente pendente;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/3/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/4/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022, con i relativi allegati;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 39 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di autorizzare il pagamento della cartella n. 095 2022 00066983 67 000 notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento della imposta di registrazione della sentenza n. 754/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in esito al giudizio descritto in premessa;
- 2) di impegnare la relativa spesa di € 2.841,72 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 3250 del P.E.G. 2022 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2022\_PD\_1201, centro di costo 0123, modalità di gestione Conto annuale 001;
- 3) di effettuare il pagamento utilizzando l'avviso pagoPA allegato alla cartella di pagamento (ALL.1), avendo cura di trasmettere al Servizio Legale una copia della quietanza per la tempestiva comunicazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 5) di riservarsi di ripetere la spesa di cui al presente atto - in tutto o in parte - da L.C.C. Costruzioni S.r.l. all'esito del giudizio di appello attualmente pendente, rinviando la quantificazione e l'accertamento del credito ad un successivo e separato provvedimento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim  
dott. Stefano Gandellini